

N° 901/2003 del registro degli atti

N° 518/03 di repertorio



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

Atto con il quale l'Amministrazione Marittima concede alla Società Carmelo NOLI S.r.l. - già Società Carmelo Noli fu Giovanni S.r.l. - con sede in Savona alla Piazza Rebagliati n° 3 C.F. e partita I.V.A. 00098920093, l'esercizio del servizio di rimorchio e di assistenza alle navi nel porto di Savona- Vado Ligure

Registrato a Savona
il 15.10.2003
Mod. / Vol. /
N. 3516 Esatti
L. 3063,00

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre addì 08 del mese di ottobre, negli uffici della Capitaneria di porto di Savona, innanzi a me Capitano di Corvetta (CP) Giulio GIRAUD, Ufficiale rogante designato a ricevere gli atti pubblici con Decreto n°11/2003 in data 09/09/2003 del Capo del Compartimento Marittimo di Savona a termini dell' art 9 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. del 15/02/1952 n° 328, e alla presenza dei Sig. Giuseppe ROMANO nato a Napoli il 24.06.1961 e Sig Franco VISCO nato a Venezia l' 11.07.1945, testimoni noti ed idonei a termine di legge, sono presenti:

Da una parte

Il CV (CP) Felicio ANGRISANO, Capo del Compartimento Marittimo di Savona, in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima C.F.: 80005790074 a termini dell' art 9 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. del 15/02/1952 n° 328,

e dall'altra

CP/1



il sig. Gian Paolo NOVELLA nato a Genova il 03.02.1930 che interviene - nella sua qualità di legale rappresentante - in nome e per conto della Società Carmelo Noli S.r.l., C.F. e partita I.V.A. 00098920093 con sede in Savona - P.zza Rebagliati n°3.

Si premette che

- con atto in data 15.10.1987 n°635 di registro e n° 1453 di repertorio - variato con atto suppletivo in data 28.01.1995 n° 01/95 di registro e n° 016/95 di repertorio - scadente in data 31.12.2006 è stata concessa alla Società Carmelo Noli fu Giovanni S.r.l - oggi Società Carmelo Noli S.r.l.- C.F e partita I.V.A..00098920093 con sede in Savona P.zza Rebagliati n°3, l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto di Savona- Vado Ligure;
- con istanza in data 28.07.2003, acquisita a protocollo della Capitaneria di Porto di Savona al numero 11624 in data 29.07.2003 (All. 1), la Società Carmelo Noli S.r.l., C.F. e partita I.V.A. 00098920093 con sede in Savona - P.zza Rebagliati n°3 - già Società Carmelo Noli fu Giovanni S.r.l.- ha chiesto, per le motivazioni meglio rilevabili nell'istanza stessa, il rinnovo della concessione medesima per la durata di 15 (quindici) anni a far data dalla stipula del presente atto;
- l'atto di concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto di Savona- Vado Ligure, come variato, prevede l'obbligo del concessionario di impiegare i rimorchiatori di cui all'art. 3 del citato titolo concessorio, in esecuzione ed in coerenza delle previsioni del regolamento per il servizio di rimorchio vigente, approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 09.05.1994;



- le previsioni del regolamento del servizio di rimorchio nell'ambito del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure sono state – per la parte che in questa sede rileva, relativamente al numero ed alle caratteristiche dei rimorchiatori adibiti al servizio – ricomprese anche nel nuovo regolamento di servizio inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le proprie competenti determinazioni di cui all'art. 102 del Codice della Navigazione;

- la domanda di rinnovo formulata dalla società istante è coerentemente in linea con le prescrizioni conformative del servizio di rimorchio nel comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure, così come disciplinate dal regolamento del servizio vigente che si pone come unico elemento di legittima ed esclusiva relazione tra i due atti.

Peraltro la domanda di rinnovo, come avanzata, appare altresì perfettamente ricompresa nel nuovo regolamento di servizio, inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con fg. 14725 in data 24.09.2003, per le proprie competenti determinazioni di cui all'art. 102 del Codice della Navigazione;

- tenuto conto che l'accoglimento dell'istanza in parola non incide sull'organizzazione del servizio di rimorchio, che viene – con il presente atto – anticipato in via ordinaria alle ore 06.00.

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermando la presente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue

Art 1



L'Amministrazione Marittima concede – in rinnovo - alla Società Carmelo Noli S.r.l., C.F. e partita I.V.A. 00098920093, con sede in Savona - P.zza Rebagliati n°3, l'esercizio del servizio di rimorchio ed assistenza alle navi nel porto di Savona e Vado Ligure di anni 15 (quindici) a partire dalla data dell' 08.10.2003.

L'ambito entro il quale viene concesso il servizio di rimorchio ed assistenza alle navi comprende:

- il porto di Savona –Vado Ligure;
- la fascia di mare di un miglio di ampiezza, antistante la costa compresa fra il Capo di Albissola e il Capo di Vado.

La presente concessione potrà essere revocata per specifici motivi inerenti al funzionamento del servizio o per altre ragioni di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Marittima , senza che la concessionaria abbia diritto ai compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

La Società concessionaria deve esercitare direttamente la concessione.

Art 2

La presente concessione è subordinata alle condizioni generali fissate dal Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Savona Vado Ligure, approvato dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto in data 09.05.1994, che la Società concessionaria si impegna a rispettare.

Art 3

Al servizio di rimorchio ed assistenza alle navi sono adibiti i seguenti rimorchiatori :

Rimorchiatore "CITTA' DI SAVONA" matr. 396 di Savona

Anno di costruzione 1996

Cantiere Tommasi (Ancona) su licenza Hitzler

Classe R.I.Na. marca stella 100 – A 1.1 Nav. IL; RE –
IAQ1 – FFQ1

Dimensioni Lung. 29.08 mt. – Largh. 9.5 mt. – Imm. 5 mt.

t.s.l. 313

Motori n° 2 WARSILA "6R25"

Potenza 3.090 Kw (4.200 CV) a 1000 giri

Propulsori n° 2 Schottel tipo 1212 e bowthruster

Tiro al punto fisso 54.0 tonnellate

Verricelli n° 2 (1 prora – 1 poppa)

Pompe antincendio n° 2 – 1200 mc./h

Cannoncini antincendio n° 2

Cassa per foamite

Rimorchiatore "CAPO VADO" matr. 897 di Livorno

Anno di costruzione 1993

Cantiere Hitzler

Classe R.I.Na. marca stella 100 – A 1.1 Nav. NL; RE
– IAQ1 – FFQ

Dimensioni Lung. 29.08 mt. – Largh. 9.5 mt. – Imm. 4.2 mt.

t.s.l. 289

Motori n° 2 WARSILA "6R25"

Potenza 2.740 Kw (3.720 CV) a 1000 giri

Propulsori n° 2 Schottel tipo 1010





Tiro al punto fisso	45.0 tonnellate
Verricelli	n° 2 (1 prora – 1 poppa)
Pompe antincendio	n° 1 – 600 mc./h
Cannoncini antincendio	n° 1

Cassa per fomite

Rimorchiatore "LIGURIA" matr. 892 di Livorno

Anno di costruzione	1993
Cantiere	Hitzler
Classe	R.I.Na. marca stella 100 – A 1.1 Nav. IL; RE- FFQ
Dimensioni	Lung. 29.08 mt.–Largh. 9.5 mt. – Imm. 4.2 mt.
t.s.l.	291
Motori	n° 2 WARSILA "6R25"
Potenza	2.740 Kw (3.720 CV) a 1000 giri
Propulsori	n° 2 Schottel tipo 1010
Tiro al punto fisso	45.0 tonnellate
Verricelli	n° 2 (1 prora – 1 poppa)
Pompe antincendio	n° 1 – 600 mc./h
Cannoncini antincendio	n° 1

Cassa per foamite

Rimorchiatore "ANNA NOLI" matr. 398 di Savona

Anno di costruzione	2001
Cantiere	Rosetti (Ravenna)
Classe	R.I.Na. C. marca stella 100 – TUG – IAQ1 – AUT - UMS



Dimensioni	Lung. 32.40 mt.-Largh.10.8 mt.- Imm. 5.6 mt.
t.s.l.	490
Motori	n° 2 DEUTZ "9CL SB"
Potenza	4.050 Kw (5.510 CV) a 1000 giri
Propulsori	n° 2 Schottel tipo 1515 più bowthruster
Tiro al punto fisso	68.6 tonnellate
Verricelli	n° 2 (1 prora - 1 poppa)
Pompe antincendio	n° 1 - 600 mc./h
Cannoncini antincendio	n° 1
Cassa per foamite	

Rimorchiatore "RIVIERA" matr. 865 di Livorno

Anno di costruzione	1983
Cantiere	Campanella
Classe	R.I.Na. marca stella 100 - A 1.1 Nav. C; RE
Dimensioni	Lung. 24.03 mt.-Largh. 7.6 mt. - Imm. 3.3 mt.
t.s.l.	173
Motori	n° 1 NOHAB Diesel "12V 25F"
Potenza	1839 Kw (2.040 CV) a 800 giri
Propulsori	Pitch propeller in mantello Kort
Tiro al punto fisso	30.0 tonnellate
Pompe antincendio	n° 1 - 400 mc./h
Cannoncini antincendio	n° 1
Cassa per foamite	

Rimorchiatore "PRIAMAR" matr. 864 di Livorno

Anno di costruzione	1983
---------------------	------



Cantiere	Campanella
Classe	R.I.Na. marca stella 100 – A 1.1 Nav. C; RE
Dimensioni	Lung.24.03 mt.–Largh. 7.6 mt. – Imm. 3.3 mt.
t.s.l.	173
Motori	n° 1 NOHAB Diesel “12V 25F”
Potenza	1839 Kw (2.040 CV) a 800 giri
Propulsori	Pitch propeller in mantello Kort
Tiro al punto fisso	30.0 tonnellate
Pompe antincendio	n° 1 – 400 mc./h
Cannoncini antincendio	n° 1
Cassa per foamite	

Art 4

Nei giorni feriali, dalle ore 06.00 alle ore 17.00, il concessionario deve assicurare il normale servizio in modo da far fronte alle richieste del traffico secondo l'ordine di programmazione di accosti.

La Società concessionaria effettuerà i servizi di rimorchio anche al di fuori dei predetti orari, previo congruo preavviso e compatibilmente con la disponibilità degli equipaggi.

Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, deve essere tenuto in efficienza, pronto a muovere, con il personale a bordo, un rimorchiatore che dovrà tenere acceso a riva, durante tutta la notte, un segnale di riconoscimento, costituito da due fanali rossi, sistemati in varea del pennoncino dell'albero principale, visibili per un arco di orizzonte di 360°.

Tutti i rimorchiatori debbono essere muniti almeno di apparato VHF.



Tutti i rimorchiatori elencati nella presente concessione devono essere dotati di attrezzature antincendio ed almeno due rimorchiatori devono essere muniti di sistemi per lo spandimento di liquido disinfettante.

La Società dovrà disporre di liquido schiumogeno antincendio in quantità adeguata.

Art. 5

La società concessionaria è obbligata a mantenere i rimorchiatori di cui al precedente art.3 in efficienza e ad assicurare che gli stessi siano sempre in regola con le norme dettate per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Art.6

La società concessionaria si impegna a sostituire con altri rimorchiatori, di caratteristiche idonee, quei rimorchiatori elencati al precedente art 3 che si rendessero indisponibili per esigenze straordinarie o per lavori di riparazione o di classifica.

La sostituzione deve essere approvata dall'Autorità Marittima


Art 7

Qualora in dipendenza di mutate esigenze di servizio, per aumento del traffico del porto di Savona- Vado Ligure, l'Autorità Marittima decidesse – a seguito di eventuale istruttoria - di aumentare i rimorchiatori autorizzati ad esercitare il servizio di rimorchio, verrà stabilito il numero e le caratteristiche da aggiungere entro un congruo termine da parte della Società concessionaria a quelli previsti dal precedente art 3 e la relativa variazione verrà formalizzata con apposito atto suppletivo.

Refer

fe

sk
0/10



Qualora il traffico del porto di Savona -Vado Ligure dovesse diminuire e tale tendenza dovesse protrarsi nel tempo, a richiesta del concessionario, l'Autorità Marittima potrà autorizzare il distacco temporaneo del/dei mezzi in esubero, con l'esclusione del rimorchiatore classificato FFQ1.

Art 8

I rimorchiatori devono essere ormeggiati, di norma, alle banchine loro destinate dall'Autorità Portuale di Savona, banchine rientranti nella più ampia localizzazione della stazione rimorchiatori. In particolare, al fine di garantire maggiormente la sicurezza delle navi ormeggiate ai terminali petroliferi ed alle banchine di Vado Ligure, almeno tre rimorchiatori dovranno stazionare alle banchine loro destinate dalla stessa Autorità Portuale, costituenti la stazione rimorchiatori secondaria di quel bacino portuale.


I marittimi imbarcati sui rimorchiatori ed in particolare i comandanti sono scelti liberamente dall'esercente il servizio di rimorchio.

La Società dovrà segnalare all'Autorità Marittima, il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio a terra.

La Società si impegna altresì, su richiesta dell'Autorità Marittima, a dislocare uno o più rimorchiatori fra questi previsti dal presente atto nella di rada di Vado Ligure, fin tanto che non si verifichino le condizioni di cui al primo comma.

Art 9

La misura del canone annuo è fissata in euro 10.228,00 (diecimiladuecentoventotto/00).



Tale canone sarà soggetto all'adeguamento annuale ai sensi dell'art 4 della legge 04/12/1993 n°494.

Verrà versato in rate annuali anticipate, salvo aumenti e conguagli che si verificassero nel corso della concessione.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la Società concessionaria ha costituito a titolo di cauzione una fidejussione con vincolo a favore della Capitaneria di Porto di Savona, rilasciata dalla Banca Popolare di Novara - sede di Savona per l'importo di euro 23.240,56.

Detta cauzione sarà restituita alla scadenza della concessione a condizione che la società concessionaria abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto.

Il Capo del Compartimento Marittimo di Savona avrà facoltà di dichiarare la decadenza della presente concessione nel caso in cui venga rilevato che la società concessionaria abbia contravvenuto alle condizioni generali o speciali a cui è subordinata la concessione.

La società concessionaria in tal caso non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti e rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo restante per la scadenza naturale del presente atto.

Art 10

Qualora il Capo del Compartimento Marittimo di Savona dovesse dichiarare la revoca o la decadenza del presente atto, per inadempienza o per colpa, la società concessionaria consente, fin da ora acchè l'Amministrazione Marittima, senza obbligo di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, possa devolvere a favore dell'Erario, a suo insindacabile giudizio, a seconda delle cause e delle circostanze che hanno dato luogo alla revoca o alla



decadenza, una quota parte della suddetta cauzione o anche l'intero ammontare della stessa.

La società concessionaria resta tuttavia sempre responsabile degli oneri che dovessero derivarle per effetto degli obblighi assunti con il presente atto anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Art 11

Per tutti gli effetti del presente atto la Società concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio in Savona P.zza Rebagliati n°3 .

E, richiesto , io Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce, in presenza dei testimoni, alle parti che da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Il presente atto consta di numero _12_ fogli di carta resa legale ai sensi di Legge scritti su facciate _12_ e righe _287__ da persona di fiducia.

Inoltre comprende gli allegati richiamati nel contesto dell'atto.

Per La Carmelo Noli s.r.l.
Il Legale rappresentante
Ing. Gian Paolo NOVELLA

Per l'Amministrazione Marittima
Il Capo del Compartimento
Marittimo di Savona
Capitano di Vascello (CP)
FELICIO ANGRISANO

I Testimoni

L'Ufficiale Rogante